DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1973

concernente la presentazione delle richieste di contributo del Fondo sociale europeo

(73/434/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 concernente la riforma del Fondo sociale europeo [1], in particolare l'articolo 13,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, solo gli Stati membri sono competenti per la trasmissione alla Commissione delle richieste di contributo del Fondo sociale europeo, che le richieste in parola debbono essere presentate prima della realizzazione delle operazioni inerenti ai progetti che esse concernono;

considerando che nel quadro del nuovo Fondo sociale europeo le disposizioni dell'articolo 5 debbono contribuire alla definizione ed all'attuazione a livello comunitario di una politica dell'occupazione coerente quanto più possibile; che, situate in tale prospettiva, le disposizioni in parola implicano che la Commissione debba disporre di un lasso di tempo sufficiente per apprezzare con piena cognizione di causa le richieste di cui è investita e di pronunciarsi in tempo utile;

considerando che di conseguenza è opportuno che, salvo per casi eccezionali ed urgenti, le richieste di contributo del Fondo sociale europeo pervengano alla Commissione al più tardi tre mesi prima dell'inizio della realizzazione delle operazioni inerenti ai progetti;

considerando che l'entrata in funzione del nuovo Fondo sociale europeo e la opportunità di evitare qualsiasi soluzione di continuità nella sua azione hanno determinato, durante un certo periodo, una situazione in cui gli Stati membri, malgrado la loro diligenza, non sempre sono stati in grado di far pervenire ufficialmente le richieste di contributo prima della realizzazione delle operazioni inerenti ai progetti; che tale circostanza, della quale il Comitato è stato tempestivamente informato, rivela la necessità di applicare provvedimenti pratici di carattere transitorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A datare del 1° maggio 1974, le richieste di contributo del Fondo sociale europeo trasmesse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, salvo casi eccezionali ed urgenti, debbono pervenire alla Commissione al più tardi tre mesi prima dell'inizio della realizzazione delle operazioni inerenti ai progetti cui si riferiscono le suddette richieste.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, le richieste presentate dagli Stati membri a partire dalla data di notifica della presente decisione e prima del 1° maggio 1974 sono prese in considerazione a condizione che siano pervenute alla Commissione prima della realizzazione delle operazioni inerenti ai progetti che sono oggetto delle suddette richieste.

2. Le richieste attualmente giacenti presso i servizi della Commissione sono prese in considerazione nei limiti necessari ad assicurare la realizzazione degli obiettivi del Fondo sociale europeo ed a garantire la continuità delle attività di detto Fondo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.